

Libera circolazione. Il recepimento della direttiva 2013/55

Per i professionisti «stabiliti» esercizio anche parziale

Maria Carla De Cesari

■ D'ora in poi un cittadino comunitario, abilitato a una professione in un altro Stato Ue, potrà esercitare nel nostro Paese un'attività professionale anche in misura parziale. Ciò significa che potrà esercitare solo alcune «funzioni» che «compongono» l'oggetto di una professione, a condizione che nello Stato d'origine le attività possono essere esercitate in modo autonomo.

Lo stabilimento «parziale» per quanto riguarda l'attività professionale è una delle novità dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/Ue, ieri all'esame del Consiglio dei ministri. Il decreto, approvato in via definitiva, prevede inoltre l'introduzione del sistema di tessera professionale europea e il meccanismo di allerta europeo sui provvedimenti che limitano o vietano, anche in modo temporaneo, l'esercizio, in particolare, di professioni sanitarie.

L'esercizio in forma parziale dell'attività dovrebbe favorire la circolazione dei professionisti la cui formazione, maturata nello Stato d'origine, si rivela troppo distante rispetto alle condizioni previste nello Stato di destinazione, una differenza tale da non poter essere colmata da misure compensative, a meno che queste ultime diventino, nei fatti, proibitive. L'accesso parziale è riconosciuto caso per caso e può essere negato solo se c'è un «motivo imperativo di interesse generale», in linea con la giurisprudenza della Corte Ue.

La tessera professionale europea (Epc) è un certificato elettronico circa l'abilitazione del professionista a esercitare in libero stabilimento o su base tem-

poranea. Riguarda le professioni di: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare. È gestita da una piattaforma online, chiamata Imi, sistema di informazione del mercato interno, e coesiste con la tradizionale pratica per il riconoscimento delle qualifiche. La tessera europea funziona sulla collaborazione degli Stati, quello di residenza e quello di destinazione, e sulla mutua fiducia.

I tempi per il «dossier online» sono stringenti: entro sette giorni dal ricevimento della domanda l'autorità del Paese di origine deve comunicare la mancanza di eventuali documenti. Deve poi verificare l'autenticità e la validità dei documenti caricati nel fascicolo elettronico e deve rilasciare la tessera europea. Per le professioni regolamentate con ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (articolo 11 del decreto legislativo 206/2007) il controllo deve essere effettuato in un mese (o entro un mese dal ricevimento dei documenti mancanti). Il Paese d'origine trasmette «immediatamente» la domanda allo Stato di destinazione (sia nella forma di stabilimento che per prestazione temporanea o occasionale). Il Paese ospite decide, di norma, entro un mese di rilasciare o meno la tessera. In «caso di dubbi debitamente giustificati» può richiedere altre informazioni o l'inclusione di una copia certificata di un documento (che dunque costituisce un'eccezione). È possibile anche stabilire misure compensative per superare differenze «sostanziali» tra le qualifiche del professionista e la formazione prevista dalle norme nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

